



Ordinanza Temporanea. n.49/2018

Del 29.10.2018

## Il Responsabile della Polizia Locale

- ✓ **Vista** il programma per il festeggiamento della manifestazione denominata "Hallowest" pubblicato sul sito istituzione del Comune a cura della Amministrazione Comunale ove si comunicava che in occasione della richiamata manifestazione si rendeva necessario interdire il transito e la sosta in regime di rimozione forzata degli stalli antistanti il sagrato, al fine di consentire il corretto svolgimento dell'evento.
- ✓ **Ritenuto** opportuno e necessario provvedere a disciplinare il transito e la sosta veicolare, nella richiamata Piazza e Via San Giovanni Battista per consentire il regolare svolgimento della manifestazione e mantenere condizioni di sicurezza atti a garantire la tutela delle persone che avranno modo di partecipare alla manifestazione.
- ✓ **Visto** gli art.li 5-6-7 del T.U. delle norme sulla circolazione stradale approvato con D.Lgs n° 285 del 30.04.1992.
- ✓ **Visto** il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, emanato con D.P.R. n°495 del 16.12.1992.
- ✓ **Visto** il D.lgs n°267 del 18.08.2000.

### ORDINA

- ✓ **L'Istituzione del divieto di transito lungo Via IV Novembre nel tratto compreso tra Via Manzoni e Piazza Chiesa e Via San Giovanni Battista, nel tratto compreso tra Piazza Giovanni XXII e Piazza Chiesa il giorno 31.10.2018 dalle ore 17.00 sino al termine della manifestazione.**
- ✓ **Il divieto di sosta in regime di rimozione forzata, negli stalli di sosta antistanti il sagrato di Piazza Chiesa il giorno 31.10.2018 dalle ore 17.00 sino al termine della manifestazione.**

La relativa segnaletica dovrà essere installata a cura dell'Ufficio tecnico comunale, nei tempi e nei modi previsti dal vigente Codice della Strada.

La presente Ordinanza viene resa nota al pubblico mediante l'installazione dei prescritti segnali stradali, ed affissione all'Albo Pretorio Comunale.

Sono escluse dall'applicazione della presente Ordinanza, le Forze di Polizia e i Mezzi di Soccorso.

Gli organi di Polizia nonché agli addetti all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art.12 del C.d.S., è demandato il compito di far rispettare la presente Ordinanza.

A norma dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/90 si avverte che avverso la presente Ordinanza, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione si potrà ricorrere al T.A.R. di Milano. In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 D.Lgs 285/92, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. 495/92.

A norma dell'art. 8 della stessa Legge 241/90, si rende noto che responsabile del procedimento è l'ufficio di Polizia Locale, nella persona del Comandante.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada

Dalla Residenza Municipale, 29.10.2018

Il Responsabile della P.L.  
Vice Commissario  
Giuseppe DONINELLI

N.B. atto conforme all'originale agli atti.

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.lgs. 39/1993